(N. 137)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BARBARESCHI, BO, BOGGIANO PICO, PALLASTRELLI, NEGRO e TERRACINI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1953

Provvidenze a favore delle zone disastrate dalle alluvioni del 19 settembre e del 14-15 ottobre 1953 nelle provincie di Genova e Piacenza

ONOREVOLI SENATORI. — Nella mattinata del 19 settembre u. s. un eccezionale nubifragio, di cui da oltre un secolo non si avevano precedenti nella zona, si abbatteva sulla provincia di Genova, colpendo la città, alcuni Comuni della riviera e, in modo particolarmente grave, alcune vallate del retroterra montano: soprattutto, la Val Trebbia, la Val Brevenna e la Fontanabuona.

Breve fu la durata del nubifragio, ma straordinarie furono la massa d'acqua rovesciatasi sulla zona e la violenza delle precipitazioni. Ne conseguirono pertanto non solo allagamenti e crolli, ma anche un'altra serie di danni, verificatisi non solo là dove si era sfogato il ciclone, ma anche in parecchi altri Comuni, relativamente lontani dalle zone colpite e posti a valle di esse, nei quali rovine e desolazioni furono portate, d'improvviso, dalle acque vorticose dei fiumi e dei torrenti in piena, che invasero le campagne circostanti asportando quanto incontravano sul loro passaggio. Non mancarono purtroppo anche vittime umane, e ben dodici furono i morti.

I Comuni più colpiti, oltre a Genova, furono, sulla costa Sori e Pieve Ligure; all'interno Torriglia, Montebruno, Rovegno, Gorreto, Fontanigorda, Fascia, Propata, Rondanina, Montoggio, Val Brevenna, Lumarzo, Neirone, Tribogna, Moconesi, Cicagna, Coreglia Ligure, San Colombano Certenoli, Carasco ed alcuni altri, in provincia di Genova; Ottone, Zerba, Cerignale, Certebrugnatella, Bobbio, Travo Rivergaro, Calendasco ed altri in provincia di Piacenza, ove si riversarono pure, per la piena del Trebbia, le conseguenze dell'alluvione.

Un mese non era ancora trascorso da tale disastro, quando, nella notte dal 14 al 15 ottobre, la furia degli elementi si abbatteva una altra volta sulle provincie di Genova e di Piacenza, nuovamente colpendo taluni Comuni, che già il nubifragio del 19 settembre aveva danneggiato, ed infierendo anche in altre zone,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

che la precedente alluvione aveva risparmiato. Terribili furono i danni nella Riviera di Levante, specie a Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Sori, Recco, Santa Margherita e Rapallo e nei paesi del retroterra, specialmente Ne, Carasco, Cogorno. Anche questa volta si ebbero vittime umane, case crollate, ponti divelti, argini sfondati, terreni devastati, stabilimenti industriali paralizzati per la perdita o il danneggiamento di macchinari e di materie prime, e la miseria piombò su numerose famiglie di lavoratori.

Riepilogando sinteticamente, i più gravi danni sono dati:

a) da distruzioni o danneggiamenti ad opere pubbliche, statali, provinciali, comunali (specie strade, ponti, acquedotti, fognature, opere idrauliche), per un ammontare complessivo di almeno 6–7 miliardi di lire;

b) da danni ad aziende private, industriali, commerciali e sopratutto agricole, danni che si sono concretati non solo nella distruzione delle merci e dei prodotti, ed in particolare dei raccolti pendenti, ma anche, purtroppo, nell'asportazione totale di impianti, macchinari, mezzi di lavoro, bestiame, ecc. nonchè, in qualche Comune, nell'asportazione per effetto di frane di gran parte dei terreni coltivabili che ha privato numerose famiglie dei mezzi di sussistenza, e della stessa possibilità di riprendere un'attività produttiva;

c) da danni a case private, rese inabitabili, con conseguente aggravio del problema dei senza–tetto, già così esasperato, specie nella città di Genova; nel comune di Neirone una intera borgata (Siestri) ha dovuto essere abbandonata, per effetto di frane che ne hanno compromesso la stabilità.

Di fronte alla gravità ed imponenza dei danni non è mancato, fin dal primo momento in entrambi i casi, l'intervento attivo ed efficace, delle Autorità competenti, civili e militari locali e centrali, che si sono lodevolmente prodigate nell'opera di pronto soccorso e di assistenza, venendo incontro con sollecitudine e comprensione alle più pressanti, immediate necessità. Ma, passato il primo momento, e rivelatasi in tutta la sua ampiezza la portata della calamità, l'indispensabilità di ulteriori misure a favore delle zone colpite si palesa nel modo più chiaro.

Di tali misure, alcune – specie di natura assistenziale e fiscale – possono essere attuate in via amministrativa, ed i sottoscritti non hanno motivo di dubitare che verranno adottate al più presto ed in modo idoneo a soddisfare le necessità: così, in ispecie, per quanto riguarda i danni alle aziende industriali e commerciali.

Per altre misure, si ritiene indispensabile il provvedimento legislativo speciale, che i sottoscritti hanno l'onore di sollecitare attraverso l'allegata proposta di legge, con cui si richiede l'estensione alle zone colpite dalle calamità del 19 settembre e del 14–15 ottobre di talune disposizioni speciali, che furono adottate in occasione di altre recenti calamità, e diedero buona prova.

Nel raccomandare tali norme all'attenzione ed all'approvazione del Senato, i sottoscritti desiderano osservare che soltanto adottandole sollecitamente, e curandone poi la rapida applicazione in sede amministrativa, si potranno togliere dalla miseria, in cui sono improvvisamente piombate, parecchie centinaia di famiglie e si potrà evitare che interi paesi montani vengano abbandonati in massa dalla popolazione, privata dalla possibilità di un qualsiasi lavoro produttivo: il che aggraverebbe il già allarmante fenomeno dello spopolamento della montagna e della disoccupazione dilagante nella città.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

Le provvidenze stabilite dagli articoli da 1 a 13 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951 sono estese, con le modifiche appresso indicate, alle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni verificatesi il 19 settembre e il 14–15 ottobre 1953 nelle provincie di Genova e di Piacenza.

Il limite di somma stabilito dall'articolo 6 è fissato in lire 700.000.000.

Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 7 è fissato al 31 dicembre 1954.

Art. 2.

Sono altresì estese alle zone disastrate dalle alluvioni di cui all'articolo 1 le provvidenze stabilite dagli articoli da 1 a 5 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, a favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951.

Art. 3.

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalle leggi richiamate nei precedenti articoli debbono essere presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge rispettivamente all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e all'Ufficio del Genio civile competente.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati ne abbiano dato preventivamente notizia agli uffici rispettivamente indicati nel precedente comma, e questi abbiano proceduto all'accertamento del danno.

Art. 4.

A favore delle Provincie e dei Comuni delle zone colpite dalle alluvioni contemplate dall'articolo 1 i cui bilanci, per l'anno 1953, non conseguono il pareggio economico con i mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte, possono essere concessi contributi in capitale da parte dello Stato per un ammontare complessivo di lire 700.000.000 e può essere autorizzata l'assunzione di mutui per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

Ai mutui di cui al primo comma sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 11 gennaio 1945, n. 51.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti straordinari, da iscriversi, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e dell'interno:

a) in relazione all'articolo 1:

lire 750.000.000 nell'esercizio finanziario 1953–54 e, per trenta anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1953–54, la spesa annua di lire 60.000.000;

b) in relazione all'articolo 2:

lire 800.000.000 nell'esercizio finanziario 1953–54;

lire 700.000.000 nell'esercizio finanziario 1954–55;

lire 500.000.000 nell'esercizio finanziario 1955–56;

c) in relazione all'articolo 4:

lire 700.000.000 nell'esercizio finanziario 1953–54.

Le somme non impiegate in un esercizio potranno essere impiegate nell'esercizio successivo.

Art. 6.

Alla copertura derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953–54 sarà fatto fronte col provento della sopraimposta del 5% proposta dal Governo per i danni derivanti da alluvioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.